



**COSTITUZIONI  
DELLA  
COMPAGNIA DI SAN PAOLO**

*Realizzazione e stampa*

Publistampa Arti Grafiche, Pergine Valsugana (TN)

© Compagnia di San Paolo



CONGREGAZIONE  
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA  
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Prot. n. I.s. 6504-A/12

## DECRETO

La *Compagnia di San Paolo*, sorta nell'Arcidiocesi di Milano dallo spirito del Beato Arcivescovo Cardinal Andrea Carlo Ferrari e fondata dal sacerdote Don Giovanni Rossi, è un Istituto secolare di diritto pontificio costituito da laici e sacerdoti, i quali, animati dallo spirito di carità ardente ed universale dell'Apostolo San Paolo, intendono vivere nel mondo la totale donazione di sé a Dio, partecipando in modo proprio alla missione salvifica della Chiesa.

A seguito di un prolungato cammino di approfondimento della propria identità secolare e di ricerca di una struttura interna e di governo più idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali e più rispondente alla specificità delle sue componenti, questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha ritenuto necessario procedere ad un'accurata revisione del testo delle Costituzioni.

All' fine di dare nuovo slancio spirituale e maggiore stabilità istituzionale all'Istituto, dopo aver sottoposto il testo all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria della Compagnia, celebratasi dal 10 al 14 settembre 2012, questa stessa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, con il presente Decreto, approva *ad experimentum* per la durata di cinque anni le nuove Costituzioni della *Compagnia di San Paolo*, secondo l'esemplare redatto in lingua italiana che si conserva nel suo archivio.

Auspiciando che l'osservanza delle Costituzioni sia per i membri del suddetto Istituto un aiuto prezioso nella realizzazione della propria vocazione e della missione ricevuta dalla Chiesa, rinnoviamo l'augurio più sincero affinché l'intera *Compagnia di San Paolo*, sull'esempio e con l'intercessione dell'Apostolo delle genti e del beato Arcivescovo Andrea Carlo Ferrari, proceda con nuovo slancio e grande fervore spirituale sulla via del cammino di rinnovamento intrapreso.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria,

Dal Vaticano, 14 settembre 2012, *Festa dell'Esaltazione della Santa Croce*.

+   
\* Joseph W. Tobin, C.Ss.R.  
Arcivescovo Segretario

  
\* João Braz de Aviz  
Prefetto



## **Natura, Scopo, Membri, Spiritualità e Apostolato**

### **Natura, Scopo, Membri**

*L'amore del Signore ci spinge, al pensiero che uno morì per tutti e quindi tutti morirono: e morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi ma per colui che è morto e risuscitato per loro (II Cor 5, 14-15). Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, tutti voi siete un essere solo in Cristo (Gal 3, 28). Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo (I Cor 11, 1).*

### **Art. 1**

La Compagnia di San Paolo (C.S.P.) è una comunità nata nella Diocesi di Milano dallo spirito del Beato Arcivescovo Cardinal Andrea Carlo Ferrari, fondata da don Giovanni Rossi, costituita da laici e sacerdoti che, animati dallo spirito di carità ardente e universale di San Paolo, intendono vivere la totale donazione di sé a Dio, partecipando in modo proprio e differenziato alla missione salvifica della Chiesa nel mondo. Riconosciuta come Istituto Secolare di diritto pontificio articolato in due Sezioni, la Compagnia è retta dalle presenti Costituzioni e dalle leggi della Chiesa per gli Istituti Secolari.

### **Art. 1 bis Norma transitoria**

Sino a quando non si determineranno le condizioni per ricostituire la Sezione laicale maschile, i membri appartenenti a tale Sezione secondo il previgente diritto sono temporaneamente uniti alla Sezione femminile.

*Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le vecchie cose sono passate; tutto è diventato nuovo (II Cor 5, 17).*

*Fratelli, siete stati chiamati alla libertà. Ma non servitevi della libertà per i vostri comodi. Anzi, mediante la carità fatevi servi gli uni degli altri. Tutta la legge infatti si riassume in una sola parola: amerai il prossimo tuo come te stesso (Gal 5, 13-14).*

*Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli, mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno (I Cor 9, 22).*

## **Art. 2**

La C.S.P. si propone di elevare umanamente e di animare di spirito evangelico la vita e le attività sociali e individuali. I suoi membri, attenti alle necessità e alle istanze dei loro contemporanei, operano sia comunitariamente che individualmente, con spirito di novità e di servizio, secondo l'esempio di San Paolo fattosi tutto a tutti.

Alla realizzazione degli obiettivi apostolici della C.S.P. partecipano altri fedeli associati all'Istituto secondo un proprio Regolamento (can. 725).

*Allora Gesù lo guardò con profonda simpatia e gli disse: una cosa sola ti manca; va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, ed avrai un tesoro in cielo; poi vieni dietro a me (Mc 10, 21).*

*Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso (Lc 10, 27).*

*Vi do un comandamento nuovo: amatevi a vicenda, amatevi come io vi ho amato! Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli; se vi amerete a vicenda (Gv 13, 34-35).*

## **Art. 3**

Nella festa dell'Immacolata, durante la liturgia eucaristica, vissuta insieme dalle due sezioni, i membri della C.S.P. si consacrano a Dio e ogni anno rinnovano la loro consacrazione impegnandosi formal-

mente a vivere i consigli evangelici secondo lo spirito e la lettera delle presenti Costituzioni, per seguire Gesù Cristo, amare Dio sopra tutte le cose, e il prossimo come se stessi.

*E la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola, né alcuno diceva proprio quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era comune fra loro. E con grande vigore gli apostoli rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù (At 4, 32-33).*

*Ed erano assidui nell'insegnamento degli apostoli e nell'unione, nella frazione del pane e nella preghiera (At 2, 42).*

#### **Art. 4**

L'espressione di appartenenza alla C.S.P. è la seguente:

“Come discepolo di Cristo e in risposta alla Sua chiamata mi consacro a Dio nella C.S.P. e mi impegno ad osservare i voti di povertà, castità e obbedienza, perché nella fedeltà alle Costituzioni, in comunione fraterna con gli altri membri, interpretando i segni dei tempi alla luce del Vangelo, possa vivere e operare secondo lo spirito apostolico proprio della Compagnia”.

#### **Art. 5**

Questo impegno, pur essendo intenzionalmente stabile, si rinnova ogni anno. Assume nei confronti di Dio un significato di religione e comporta un obbligo di coscienza. Nei confronti della Compagnia costituisce un vincolo di appartenenza pieno da cui derivano precisi diritti e doveri tra i singoli e la Compagnia stessa.

### **Spiritualità**

*Quando si fa sera dite: Il tempo sarà bello perché il cielo è rosso; e al mattino: Oggi burrasca perché il cielo è rosso cupo! Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo, ma non i segni dei tempi? (Mt 16, 1-3).*

*Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per discernere quello che Dio vuole, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto (Rm 12, 2).*

*Sfruttate ogni occasione perché verranno giorni tristi. Non comportatevi da insensati, ma cercate invece di capire che cosa vuole Dio da voi (Ef 5, 16-17; cfr. Col 4, 5).*

## **Art. 6**

La spiritualità della Compagnia promana dall'insegnamento e dalla vita dell'Apostolo delle genti e, fedele all'intuizione originaria, è animata dalla piena disponibilità alla volontà di Dio interpretata attraverso i segni dei tempi alla luce del Vangelo. I misteri della vita di Cristo e del suo mistico corpo che è la Chiesa, il senso di una totale appartenenza a Dio secondo l'espressione paolina "la mia vita è Cristo", l'ardente tensione apostolica secondo il detto "l'amore di Cristo ci spinge" sono i fondamenti della spiritualità paolina.

## **Art. 7**

La spiritualità paolina è, insieme, personale e comunitaria per tradursi in un annuncio efficace della ricapitolazione di tutte le cose in Cristo.

*In Cristo Gesù non conta nulla essere circumcisi o non esserlo. Conta solo la fede che agisce per mezzo dell'amore (Gal 5, 6).*

*Maria serbava in sé tutte queste cose, collegandole insieme nel suo cuore (cfr. Lc 2, 51).*

## **Art. 8**

La fede contemplante, la fiduciosa speranza e la carità ardente, doni dello Spirito Santo, sono dai paolini nutrite dall'assidua meditazione della Sacra Scrittura e particolarmente delle Lettere dell'Apostolo delle genti.



*Vi esorto, dunque, o fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire voi stessi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio: è questo, il vero culto che gli dovete (Rm 12,1).*

## **Art. 9**

La celebrazione quotidiana dell'Eucaristica, fonte e apice di tutta la vita cristiana, e la frequente pratica del sacramento della riconciliazione portano ad offrire a Dio se stessi, il proprio lavoro e tutte le cose create.

*Quando preghi entra nella tua camera e chiudi la porta per pregare il Padre tuo nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà (Mt 6, 6; cfr. I Ts 5, 17).*

*Pregate sempre; chiedete a Dio il suo aiuto in ogni occasione e in tutti i modi, guidati dallo Spirito Santo. Vegliate e non stancatevi mai di pregare per tutto il popolo di Dio (Ef 6, 18).*

*Portiamo sempre dovunque la morte di Gesù nel nostro corpo perché anche la vita di Gesù sia manifesta nel nostro corpo. Sempre, infatti, pur essendo vivi, noi veniamo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale. Così la morte agisce in noi, perché in voi agisca la vita (II Cor 4, 10-12).*

*Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa (Col 1, 24).*

## **Art. 10**

La vita di preghiera è alimentata dai ritiri spirituali periodici e dagli esercizi spirituali annuali.

Quotidianamente ciascuno assicurerà i tempi della preghiera personale nelle forme approvate dall'Istituto.

## **Art. 11**

Le virtù e le capacità umane siano vissute come dono dello Spirito, anche attraverso il lavoro e ogni altra espressione della vita sociale.

*Beati i poveri nello spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e diranno, mentendo, ogni sorta di male contro di voi, per cagion mia (Mt 5, 1-11).*

*Abbiate gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Egli era di condizione divina, ma non rivendicò il fatto di essere uguale a Dio. Egli spogliò se stesso prendendo la condizione di servo e diventò uomo fra gli uomini, tanto che essi lo riconobbero come uno di loro. Egli abbassò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, alla morte di croce. Per questo Dio lo ha posto al di sopra di tutto, e gli ha dato il nome più grande che esista (Fil 2,5-9; cfr. Lc 10, 21; cfr. Gal 5, 18-25).*

*Tutti quelli che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù, per essere di nuovo nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di figli adottivi, nel quale esclamiamo: "Abbà, Padre!" (Rm 8, 14-15).*

## **Art. 12**

Nella loro totale donazione, i membri della C.S.P. cercano di realizzare in se stessi quell'appartenenza a Dio che Gesù Cristo attuò nella sua vita e, per questo, si impegnano a vivere i consigli evangelici nello spirito delle beatitudini, osservando i voti di povertà, castità e obbedienza.

*Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione (Col 3, 14).*

## **Art. 13**

Accogliendo il dono della castità che li impegna a vivere la perfetta continenza nel celibato, con maturità umana e cristiana, i membri

della C.S.P. si dedicano con gioia e cuore indiviso a Colui che è tutto in tutti.

*Conoscete la benevolenza del Signore Nostro Gesù Cristo: per amor vostro, egli che era ricco si è fatto povero per farvi diventare ricchi con la sua povertà (II Cor 8, 9).*

*Quando eravamo presso di voi, vi abbiamo ordinato che chi non vuole lavorare non deve neppure mangiare (II Ts 3, 10).*

*Non ho desiderato né argento, né oro, né il vestito di alcuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me, hanno provveduto queste mani. Vi ho sempre mostrato che è necessario lavorare per soccorrere i deboli, ricordandovi di quello che disse il Signore Gesù: C'è più gioia nel dare che nel ricevere (At 20, 33-35).*

*Ho imparato ad essere povero ed ho imparato ad essere ricco; sono iniziato a tutto, in ogni maniera: alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in Colui che mi dà la forza (Fil 4, 12-13).*

*Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti (Mt 20, 28).*

## **Art. 14**

La povertà dei membri della C.S.P., fondata sulla partecipazione al mistero di Cristo, che si è fatto povero per arricchire gli uomini per mezzo della sua povertà, si esprime nella rinuncia allo spirito di possesso e di potere, nell'uso ordinato e dipendente dei beni e nel parteciparne agli altri, nella sobrietà e semplicità del proprio tenore di vita, nel vivere del proprio lavoro, nell'accettazione dei propri limiti e della mutua integrazione con gli altri, facendo fruttificare i propri talenti a favore degli umili e dei diseredati.

## **Art. 15**

Con il voto di povertà i membri della C.S.P. si vincolano a usare i frutti del loro lavoro e ad amministrare i loro beni con quel distacco che è

libertà, in accordo con i loro responsabili. Si impegnano inoltre a contribuire alla vita e allo sviluppo dell'Istituto secondo le proprie possibilità come concordato con i loro responsabili.

*Ai ricchi di questo mondo raccomanda di non essere superbi, di non riporre la speranza in queste ricchezze incerte, ma in Dio: è Lui che tutto ci dona con grande abbondanza per nostro godimento (I Tm 6, 17).*

## **Art. 16**

La Compagnia come comunità è pure chiamata a seguire Gesù Cristo nella sua povertà, usando di ogni suo bene per attuare un pieno servizio di amore a Dio e al prossimo.

*Come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati resi peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno resi giusti (Rm 5, 19).*

*Durante la sua vita terrestre egli offrì preghiere e suppliche con forte gemito e lacrime a Colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua sottomissione; pur essendo figlio, imparò l'ubbidienza da quel che dovette patire e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti quelli che gli obbediscono (Eb 5, 7-9; cfr. Fil 2, 8; cfr. Rm 12, 2).*

## **Art. 17**

I membri della C.S.P. realizzano la loro obbedienza ponendosi umilmente a servizio del piano salvifico di Dio, sull'esempio di Cristo fattosi obbediente al Padre sino alla morte. Ricercano concretamente la volontà di Dio nei segni dei tempi, nelle richieste dei fratelli, nell'adempimento del loro dovere quotidiano e nella fedeltà al Magistero della Chiesa.

*Ubbidite ai vostri capi e state sottomessi, perché essi vegliano sulle vostre anime, come chi ha da renderne conto, affinché facciano*

*questo con gioia e non sospirando; ch  non sarebbe vantaggioso per voi (Eb 13, 17).*

## **Art. 18**

Con il voto di obbedienza i membri della C.S.P. si vincolano a rendersi disponibili e obbedienti con spirito di fede a coloro che hanno autorit  in Compagnia, ad accogliere e seguire le loro disposizioni. Essi si impegnano a vivere secondo le presenti Costituzioni, e a verificarne periodicamente l'applicazione pratica attraverso un cordiale, fraterno dialogo con i propri responsabili e con la comunit .

## **Apostolato**

*Non siete stati voi a scegliere me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perch  andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia stabile (Gv 15, 16).*

*Voi siete il sale della terra; ma se il sale diventa insipido, con che cosa si saler ? A null'altro serve pi  che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non pu  stare nascosta una citt  situata sopra un monte (Mt 5, 13-14; cfr. Fil 2, 15).*

*Non temere, o piccolo gregge, perch    piaciuto al Padre vostro di dare a voi il Regno (Lc 12, 32).*

*Quotidianamente, nel Tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di portare il lieto annuncio del Messia Ges  (At 5, 42).*

## **Art. 19**

L'apostolato della C.S.P. nasce dalla sua stessa vocazione. Carattere principale dell'apostolato paolino   la sollecita espansione di carit  verso tutti e in modo particolare verso coloro che non hanno speranza e non sono credenti (cfr. Ef 2,12), perch  tutti partecipino della salvezza.

*Il regno dei cieli   simile a del lievito che una donna ha preso e nascosto in tre misure di farina perch  sia tutta fermentata (Mt 13, 33). Mi   stata data da Dio la grazia di essere il ministro di*

*Gesù Cristo tra i pagani. Annunziando la parola di Dio, io agisco come un sacerdote, perché faccio in modo che i pagani diventino una offerta gradita a Dio, santificata dallo Spirito Santo (Rm 15, 16). E anche se dovessi venire offerto qual libagione sul sacrificio e l'oblazione della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi (Fil 2, 17).*

## **Art. 20**

Quali discepoli e testimoni di Cristo i membri della Compagnia intendono partecipare:

- alla sua missione profetica annunciando con la testimonianza della parola e delle opere l'avvento del regno proclamato dalle beatitudini;
- alla sua missione regale contribuendo con il loro lavoro, sostenuto dalla grazia, all'affermarsi della solidarietà, della giustizia e della pace nella società degli uomini;
- al suo unico ed eterno sacerdozio diventando un'offerta spirituale a Dio a favore di tutti i fratelli nel condividere i rischi e le speranze propri della condizione umana.

## **Art. 21**

Le necessità più urgenti della Chiesa universale, delle chiese locali e della società suggeriranno quali particolari compiti apostolici debbano essere assunti, in quali forme condotti ed eventualmente lasciati.

*È apparsa la grazia di Dio, fonte di salvezza per tutti gli uomini, per insegnarci a rinnegare l'empietà e le bramosie mondane, e a vivere con saggezza giustizia e pietà in questo secolo; nell'attesa della speranza beata e dell'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, il quale diede se stesso per noi, per riscattarci da ogni empietà e formarsi un popolo puro che gli appartenga (Ts 2, 11-14).*

*Questo tesoro lo abbiamo in vasi di creta, affinché appaia che questa potenza straordinaria, viene da Dio e non da noi (II Cor 4, 7; cfr. II Cor 12, 10).*

*Eccolo adesso il momento favorevole, adesso il giorno della salvezza! Noi non siamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga biasimato il nostro ministero; ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta forza nelle tribolazioni, nelle angustie, nelle ansie, nelle sommosse, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, sapienza, amore sincero, con parole di verità, afflitti e pure lieti, poveri, mentre arricchiamo molti; gente che non ha nulla, mentre possediamo tutto! (II Cor 6, 2-10).*

## **Art. 22**

In tutta la loro attività i membri della C.S.P. sono animati dalla speranza cristiana, dalla libertà interiore e dall'umile coscienza di sé, che si manifestano nel rispetto delle persone, nell'amabilità dei rapporti, nella generosità e nell'incessante dedizione.

*Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete appreso, ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi! (Fil 3, 8-9).*

## **Art. 23**

I membri della C.S.P. si impegnano a realizzare in se stessi quella sintesi di valori umani e cristiani che intendono proporre agli altri ed a essere fedeli custodi dello spirito della Compagnia.

*Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini ed è stabilito per servire Dio a vantaggio degli uomini. Egli offre a Dio doni e sacrifici per i loro peccati. Egli è in grado di sentire compassione per quelli che sono nell'ignoranza e commettono errori, perché anch'egli è un uomo debole (Eb 5, 1-4).*

*So a chi ho creduto e sono certo che è capace di conservare il mio deposito fino a quel giorno... Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi (II Tm 1, 12-14).*

## **Art. 24**

I membri della C.S.P., profondamente partecipi dell'unica missione della Chiesa, si impegnano a vivere il loro apostolato nel mondo con prontezza di servizio in modo da condividere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini e delle donne loro contemporanei.

## **Art. 25**

Ogni attività sarà sempre volta a elevare in ogni senso la persona, la famiglia, la società, la cultura, l'arte, la scienza e ogni altra espressione della vita umana. I doni diversi di natura e di grazia di uomini e di donne, i carismi specifici dei laici e dei sacerdoti, le diverse esperienze personali e culturali, concorreranno, integrati nell'unità di spirito, di fini e di metodo, a far sì che dappertutto Gesù Cristo venga annunciato.

## **Art. 26**

La Compagnia si ispira alla Madre del Signore per imitarne l'umiltà, la povertà lieta, la serena semplicità, e conservare integra la fede, solida la speranza, sincera la carità. Nella sua opera apostolica guarda a Colei che generò Cristo ed è Madre di tutti i credenti, per imitarne la docilità allo Spirito Santo.

## **Art. 27**

Per tutelare e promuovere i propositi di vita spirituale e apostolica, i membri della Compagnia si avvalgono dell'aiuto del direttore spirituale scelto da ciascuno.



**Art. 28**

La formazione alla vita paolina si articola in diversi periodi: quello dell'aspirantato, che dura non meno di tre anni; quello dell'incorporazione temporanea, che dura sei anni; quello dell'incorporazione definitiva, che prosegue per tutta la vita in un continuo, adeguato aggiornamento.

**Art. 29**

Le linee orientative per la formazione, sia iniziale che permanente, sono elaborate dal Consiglio direttivo e attualizzate dai rispettivi Consigli di Sezione attraverso l'elaborazione di un progetto unitario che tenga conto delle specificità della Sezione.

**Art. 30**

Gli aspiranti alla Compagnia devono aver raggiunto la maggiore età, non essere legati da vincolo in altri istituti di vita consacrata, né da vincolo matrimoniale (can. 721). Salvo casi speciali, devono avere autonomia lavorativa ed economica, possedere la maturità umana e cristiana per vivere la vita propria della Compagnia. I diaconi e sacerdoti devono informare i propri Vescovi degli impegni che intendono assumere con l'appartenenza alla Compagnia.

**Art. 31**

Gli aspiranti sono accolti su domanda scritta presentata al/alla Responsabile regionale di Sezione.

I Responsabili si accertino che gli aspiranti siano adatti alla Compagnia, siano consapevoli dei fini, delle strutture della stessa e degli obblighi che ne derivano.

### **Art. 32**

La formazione paolina suppone e sviluppa le seguenti caratteristiche:

- a) una fondamentale attitudine allo studio e alla meditazione della Sacra Scrittura, in particolare dell’Apostolo Paolo;
- b) una solida formazione ascetica e liturgica e un’adeguata educazione alla autentica libertà di spirito;
- c) una profonda comprensione dei valori soprannaturali e del Magistero della Chiesa, l’esigenza di una vita teologale piena per realizzare la propria consacrazione nel mondo;
- d) un’ampia apertura ai valori umani, sociali ed ecclesiali, e ai problemi contemporanei;
- e) la conoscenza e l’accettazione di se stessi, delle proprie doti e dei propri limiti, per poter vivere in modo responsabile e autonomo, per imparare sempre meglio a comunicare con gli altri e per crescere e far crescere nel rapporto con la comunità;
- f) una crescente consapevolezza delle proprie specifiche funzioni nel rapporto comunitario come servizio ai fratelli nella umiltà e nella carità.

### **Art. 33**

La formazione alla spiritualità paolina si realizza attraverso:

- a) la conoscenza della Compagnia e della sua storia e il graduale approfondimento delle Costituzioni;
- b) la fedeltà agli incontri comunitari in un clima di fraternità e di fiducia;
- c) la partecipazione attiva alla vita liturgica e di preghiera;
- d) il dialogo con i propri Responsabili.

### **Art. 34**

Il/la Responsabile regionale affida gli aspiranti ai formatori della Sezione a cui appartengono.

I formatori dovranno essere accoglienti e fraterni ma puntuali nell'approfondire il carisma paolino nella vocazione secolare.

Del cammino di formazione si renderà conto al Consiglio di Sezione.

### **Art. 35**

Gli aspiranti potranno liberamente abbandonare la Compagnia o essere consigliati a lasciarla in qualsiasi tempo per giusti motivi da comunicare agli interessati. Della decisione sarà informato il Consiglio di Sezione.

### **Art. 36**

Terminato il periodo di formazione, l'aspirante che presenti esplicita domanda al/alla Responsabile regionale di Sezione e sia riconosciuto idoneo/a, emette i voti di povertà, castità, obbedienza e viene incorporato alla Compagnia, impegnandosi a vivere la vita paolina nell'osservanza delle Costituzioni con i diritti e i doveri che ne derivano.

### **Art. 37**

L'incorporazione alla Compagnia è annuale nei primi tre anni, poi triennale, previo consenso dei formatori; dopo sei anni diventa definitiva, previa esplicita e libera domanda del/la paolino/a tramite il/la Responsabile regionale al/alla Responsabile di Sezione.

### **Art. 38**

Il/la paolino/a di incorporazione temporanea può chiedere, per grave causa, di lasciare la Compagnia, con il consenso del/la Responsabile di Sezione e del suo Consiglio. Può essere escluso, per giusta causa, dalla rinnovazione dei voti da parte del/la Responsabile di Sezione, con il consenso del suo Consiglio. Tale decisione verrà presa con spi-

rito fraterno e di dialogo costruttivo, dopo aver ascoltato i formatori e valutato i motivi alla luce della volontà di Dio.

### **Art. 39**

Il/la paolino/a di incorporazione definitiva, che lo richieda spontaneamente e abbia seriamente ponderato la richiesta davanti al Signore, può chiedere alla Sede Apostolica, per mezzo del Responsabile di Sezione, l'indulto di lasciare la Compagnia.

### **Art 39 bis *Norma transitoria***

*Per i sacerdoti che sono incardinati alla Compagnia in virtù del diritto previgente e che chiedono l'indulto di uscita, si osserverà il disposto del can. 693.*

### **Art. 40**

Con decisione collegiale del/la Responsabile di Sezione e del suo Consiglio, sentito il parere del/la Responsabile regionale e del suo Consiglio, si può procedere a norma del canone 730 alla dimissione del/la paolino/a di incorporazione definitiva che abbia dimostrato di non essere idoneo/a alla vita della Compagnia o che sia incorso/a nei casi previsti dai canoni 694 e 695.

## Struttura e Governo della Compagnia

### Art. 41

L'Istituto secolare Compagnia di San Paolo, pur articolato in due Sezioni dotate di autonomia, vive di un'unica spiritualità, che ne esprime il carisma. Le due Sezioni, femminile e sacerdotale, in spirito di grande comunione fraterna, collaborano fra di loro strettamente per realizzare il fine proprio dell'Istituto: elevare umanamente e animare di spirito evangelico la vita e le attività sociali e individuali, secondo l'esempio di San Paolo.

Segno e realizzazione di tale comunione sono il Presidente e il Consiglio direttivo della Compagnia.

### Art. 42

Il Presidente è fondamento vivo dell'unità della Compagnia e legale rappresentante della stessa. I Responsabili delle due Sezioni assumono in alternanza il ruolo di Presidente e di Vice Presidente. In caso di impedimento, il Vice Presidente sostituisce il Presidente e presiede il Consiglio direttivo della Compagnia.

### Art. 43

Il Presidente ha come missione propria e specifica quella di:

- a) consolidare e garantire la dimensione ecclesiale del carisma;
- b) promuovere la comunione tra i membri e la fedeltà agli insegnamenti della Chiesa;
- c) rappresentare davanti all'Autorità canonica e civile la Compagnia nella sua unità;

- d) convocare e presiedere le riunioni periodiche del Consiglio direttivo della Compagnia e inviare le comunicazioni ufficiali approvate dal medesimo Consiglio;
- e) inviare periodicamente alla Sede Apostolica una relazione sullo stato e sulla vita della Compagnia.

#### **Art. 44**

Il Consiglio direttivo della Compagnia è l'organo permanente di collegamento e di comunione fra le due Sezioni, ed ha lo scopo di orientarne la vita e le attività secondo le finalità proprie della Compagnia. Ha potere decisionale sulle questioni relative all'intera Compagnia, secondo quanto indicato dalle presenti Costituzioni. Ordinariamente si riunisce una volta all'anno.

Sono membri del Consiglio direttivo i due Responsabili di Sezione, in qualità di Presidente e di Vice Presidente, e due membri del Consiglio delle rispettive Sezioni. Fanno parte del Consiglio direttivo anche il/la Segretario/a centrale e l'Amministratore/trice centrale. Se non sono scelti tra i Consiglieri, non hanno diritto di voto. Al Consiglio direttivo può partecipare, senza diritto di voto, anche il Responsabile degli Associati o un suo Delegato.

Per la validità degli atti del Consiglio è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto, regolarmente convocati. Salvo diversa disposizione, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di uguaglianza il Presidente dirime la parità con il suo voto.

#### **Art. 45**

Le competenze del Consiglio direttivo sono in particolare le seguenti:

- a) salvaguardare e promuovere la comunione tra tutti i membri della Compagnia nella fedeltà al carisma;
- b) elaborare ed approvare, con la maggioranza qualificata dei due terzi, gli orientamenti formativi e organizzativi della vita e delle attività della Compagnia;

- c) studiare i problemi comuni per giungere a soluzioni unitarie;
- d) approvare, con la maggioranza dei due terzi, eventuali modifiche alle Costituzioni nella parte comune che riguarda tutta la Compagnia, da sottoporre alla Sede Apostolica per l'approvazione;
- e) esprimere il consenso sulle modifiche alle Costituzioni, nella parte riguardante le singole Sezioni, da queste proposte, prima di sottoporle alla Sede Apostolica;
- f) approvare e modificare, con la maggioranza dei due terzi, norme complementari alle Costituzioni riguardanti tutta la Compagnia;
- g) verificare ed approvare l'attività amministrativa presentata dall'Amministratore/trice centrale in collaborazione con il Consiglio per gli affari economici.

#### **Art. 46**

Il Consiglio per gli affari economici è composto, oltre che dall'Amministratore/trice centrale che lo presiede, dagli Amministratori di Sezione o dai loro Sostituti, e da altri due membri nominati dal Consiglio direttivo, scelti anche tra i membri associati esperti in questioni economiche.

I membri del Consiglio per gli affari economici rimangono in carica quattro anni.

È compito del Consiglio per gli affari economici:

- a) dare al Consiglio direttivo della Compagnia il parere per gli atti di amministrazione straordinaria;
- b) predisporre annualmente il conto consuntivo e il bilancio preventivo della Compagnia e presentarlo per l'approvazione al Consiglio direttivo;
- c) vigilare sull'amministrazione dei beni appartenenti alla Compagnia.

#### **Art. 47**

L'Amministratore/trice centrale, nominato/a dal Presidente con il consenso del Consiglio direttivo della Compagnia, è un membro di incor-

porazione definitiva. Rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutiva.

Compito dell'Amministratore/trice centrale, sotto la direzione del Consiglio direttivo e in collaborazione con il Consiglio per gli affari economici, è:

- a) curare l'amministrazione ordinaria dei beni mobili ed immobili di proprietà della Compagnia;
- b) presentare annualmente per l'approvazione al Consiglio direttivo il conto consuntivo e il bilancio preventivo della Compagnia.

### **Art. 48**

Il Presidente con il parere del Consiglio nomina il/la Segretario/a centrale. Egli/Ella prende parte al Consiglio direttivo con funzione di attuario e cura la trasmissione dei documenti e delle informazioni ai membri.



## **I. LA SEZIONE FEMMINILE**

### **Art. 49**

La Sezione femminile della C.S.P. è composta da donne che, attraverso la totale dedicazione a Dio nella via dei consigli evangelici, realizzano in se stesse quell'appartenenza a Dio che Gesù Cristo attuò nella sua vita e, animate dallo spirito di carità ardente ed universale dell'Apostolo delle genti, offrono alla Chiesa e al mondo una testimonianza autentica di vita cristiana.

### **Art. 50**

La Sezione si struttura in maniera autonoma per quanto riguarda il governo, l'attività apostolica e l'amministrazione dei beni.

I principali organi di governo della Sezione sono:

- a) l'Assemblea di Sezione;
- b) la Responsabile di Sezione;
- c) il Consiglio di Sezione.

### **Art. 51**

L'Assemblea di Sezione è l'organo di partecipazione e di governo più ampio della Sezione.

- a) È convocata dalla Responsabile di Sezione tre mesi prima della scadenza del mandato e si riunisce ordinariamente ogni quattro anni.
- b) È convocata con carattere straordinario e con il consenso del Consiglio di Sezione quando le circostanze e particolari motivi lo richiedano.
- c) Il suo svolgimento è regolato dalle presenti Costituzioni e da un proprio Regolamento, approvato in un'Assemblea di Sezione ordinaria.
- d) È presieduta dalla Responsabile di Sezione uscente fino al momento dell'avvenuta accettazione da parte della nuova Responsabile di Sezione.

## **Art. 52**

L'Assemblea di Sezione è composta da membri di diritto e da Delegate. Sono membri di diritto:

- a) la Responsabile di Sezione;
- b) i membri del Consiglio;
- c) la Segretaria di Sezione e l'Amministratrice di Sezione, se non sono Consigliere;
- d) le Responsabili regionali.

Le Delegate sono elette dai membri, in numero proporzionato alle componenti delle singole Regioni, secondo quanto previsto dal Regolamento di partecipazione approvato dal Consiglio di Sezione. Il numero delle Delegate non dovrà essere inferiore a quello dei membri di diritto.

Per la validità dell'Assemblea si richiede che sia presente la maggioranza dei membri convocati.

All'Assemblea possono essere invitati, in qualità di uditori, alcuni rappresentanti della Sezione maschile e degli Associati, secondo quanto stabilito nel summenzionato Regolamento.

## **Art. 53**

I compiti dell'Assemblea di Sezione sono:

- a) verificare la vita della Sezione e formulare il programma quadriennale;
- b) eleggere la Responsabile e il Consiglio di Sezione;
- c) verificare ed approvare l'attività amministrativa presentata dall'Amministratrice di Sezione;
- d) approvare con la maggioranza qualificata dei 2/3 le eventuali modifiche alle Costituzioni nella parte che riguarda la Sezione femminile, da sottoporre al Consiglio direttivo della Compagnia per la conferma, prima di sottoporle all'approvazione della Sede Apostolica;
- e) proporre al Consiglio direttivo della Compagnia eventuali modifiche al testo comune delle Costituzioni.

## **Art. 54**

La Responsabile di Sezione è colei alla quale è affidata la funzione di animazione e di governo della Sezione. Memore delle parole e dell'insegnamento del Signore, «Io sono in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22, 27), è consapevole che il suo compito primario è servire le sorelle e testimoniare con la vita e l'esempio la carità di Cristo verso tutti.

## **Art. 55**

La Responsabile di Sezione è eletta dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei membri della stessa, fino alla terza votazione, dalla quarta con ballottaggio tra le due candidate che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità risulta eletta la più anziana di incorporazione alla Compagnia e, in caso di uguale tempo di incorporazione, la più anziana di età.

Rimane in carica quattro anni e può essere rieletta consecutivamente una sola volta.

Deve essere membro di incorporazione definitiva, avere non meno di quaranta anni di età e almeno dieci anni di anzianità nella Compagnia.

Nel caso in cui la Responsabile di Sezione venisse a mancare o non fosse più in grado di esercitare le sue funzioni, subentra *ad interim* la Vice Responsabile, la quale è tenuta a convocare, entro sei mesi, l'Assemblea di Sezione per l'elezione della nuova Responsabile.

## **Art. 56**

Spetta in particolare alla Responsabile di Sezione:

- a) convocare l'Assemblea di Sezione ordinaria e, con il consenso del Consiglio di Sezione, quella straordinaria;
- b) convocare e presiedere le riunioni periodiche del Consiglio di Sezione;
- c) nominare, con il consenso del Consiglio di Sezione, la Vice Responsabile di Sezione e l'Amministratrice di Sezione;
- d) nominare la Segretaria di Sezione, udito il parere del Consiglio;

- e) costituire, modificare e sopprimere le Regioni, con il consenso del Consiglio di Sezione e previa consultazione dei membri interessati;
- f) ammettere alla incorporazione definitiva i membri riconosciuti idonei, con il consenso del Consiglio, udita la Responsabile regionale;
- g) dimettere un membro di incorporazione definitiva dall'Istituto a norma del can. 729;
- h) rappresentare la Sezione.

### **Art. 57**

Il Consiglio di Sezione è composto dalla Responsabile di Sezione e da quattro Consiglieri, le quali collaborano nel governo della Sezione secondo quanto previsto dalle presenti Costituzioni. Si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne avverte la necessità. Prendono parte al Consiglio anche la Segretaria di Sezione e l'Amministratrice di Sezione; se non sono Consiglieri non hanno diritto di voto.

### **Art. 58**

Le Consiglieri devono essere membri di incorporazione definitiva. Sono elette ogni quattro anni dall'Assemblea di Sezione, con votazione separata, e possono essere rielette una sola volta. Nel primo e secondo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta, nel terzo è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletta la più anziana di incorporazione nella Compagnia e, in caso di uguale tempo di incorporazione, la più anziana di età.

In caso di cessazione dell'ufficio per qualsiasi causa o di impedimento permanente da parte di una Consigliera, subentra la prima delle non elette e in caso di parità di voti la più anziana di professione.

### **Art. 59**

Oltre a coadiuvare la Responsabile di Sezione nel suo compito di animazione e di guida, al Consiglio di Sezione spetta in particolare:

- a) dare il consenso per la convocazione di un'Assemblea di Sezione straordinaria;

- b) dare il consenso per l'istituzione, la modifica e la soppressione di una Regione;
- c) dare il consenso per la nomina della Vice Responsabile e dell'Amministratrice di Sezione;
- d) dare il consenso di cui all'art. 38;
- e) dare il consenso per l'incorporazione definitiva di un membro;
- f) dare attuazione alle linee orientative di formazione attraverso l'elaborazione di un programma che tenga conto dei diversi periodi della formazione iniziale e permanente;
- g) dare il consenso per gli atti di straordinaria amministrazione;
- h) approvare ogni anno la relazione economica presentata dall'Amministratrice di Sezione.

### **Art. 60**

La Vice Responsabile di Sezione, scelta tra le Consigliere, è nominata dalla Responsabile di Sezione previo consenso del Consiglio. Il suo compito è quello di essere la prima collaboratrice della Responsabile di Sezione e la sostituisce in caso di impedimento temporaneo e di assenza prolungata.

### **Art. 61**

L'Amministratrice di Sezione, in dipendenza e in stretta collaborazione con la Responsabile di Sezione e il Consiglio di Sezione, ha il compito di amministrare i beni economici necessari alla vita della Sezione e di provvedere alle spese ordinarie, in accordo con la Responsabile di Sezione.

Almeno una volta all'anno presenta una relazione economica al Consiglio di Sezione. È membro del Consiglio per gli affari economici della Compagnia.

Viene nominata dalla Responsabile di Sezione con il consenso del Consiglio. La durata del suo incarico è di quattro anni, rinnovabile per altri due mandati. Qualora fosse scelta tra i membri esterni al Consiglio, prende parte ad esso, senza diritto di voto.

## **Art. 62**

La Segretaria di Sezione è responsabile degli atti e dei documenti di segreteria e cura l'archivio della Sezione. Prende parte al Consiglio di Sezione con funzione di attuario e cura la trasmissione dei documenti e delle informazioni ai membri.

È nominata dalla Responsabile di Sezione, udito il Consiglio. Qualora venga scelta tra i membri esterni al Consiglio, ne fa parte, ma senza diritto di voto.

## **Art. 63**

In base alle sue dimensioni ed esigenze, la Sezione si articola in Regioni secondo determinati contesti geografici socio-culturali. Il numero minimo per l'erezione di una Regione è fissato dall'Assemblea di Sezione.

Spetta alla Responsabile di Sezione, con il consenso del Consiglio di Sezione, istituire, modificare o sopprimere una Regione.

Il governo regionale si articola in:

- a) Assemblea regionale;
- b) Responsabile regionale;
- c) Consiglio regionale.

## **Art. 64**

L'Assemblea regionale, in quanto organo di partecipazione e di corresponsabilità, è composta da tutti i membri della Regione. Hanno diritto di voto solo i membri di incorporazione definitiva.

All'Assemblea regionale possono essere invitati in qualità di uditori, con diritto di parola, rappresentanti della Sezione maschile e degli Associati, secondo quanto stabilito nel Regolamento di partecipazione.

È convocata dalla Responsabile regionale ordinariamente ogni quattro anni, udito il suo Consiglio. In forma straordinaria, per gravi motivi, può essere convocata con il previo consenso della Responsabile di Sezione.

## **Art. 65**

Spetta all'Assemblea regionale ordinaria:

- a) valutare la vita della Regione e l'azione del Consiglio regionale;
- b) elaborare il programma delle attività, tenendo conto degli orientamenti dell'Assemblea di Sezione;
- c) eleggere, ogni quattro anni, la Responsabile e il Consiglio regionale secondo le modalità e i requisiti stabiliti da ciascuna Regione;
- d) esaminare ed approvare il bilancio economico consuntivo e preventivo.

## **Art. 66**

Ogni due anni la Responsabile regionale, udito il suo Consiglio, può convocare un'Assemblea intermedia alla quale possono essere invitati anche i membri in formazione. Tale assemblea viene celebrata come un'occasione di revisione, di studio, di confronto per la valorizzazione e attualizzazione dello spirito della Compagnia.

## **Art. 67**

La Responsabile regionale anima e coordina la vita e le attività della Regione, favorendo la comunione fraterna con le altre componenti della Compagnia e la crescita di ciascuna sorella nella propria vocazione di consacrata, secondo il carisma proprio. Rimane in carica quattro anni e può essere rieletta solo per un secondo mandato consecutivo.

## **Art. 68**

È suo compito particolare:

- a) promuovere la vita spirituale dei membri;
- b) favorire le iniziative di incontro e di comunione con i membri della Sezione maschile e con gli Associati presenti nella Regione;
- c) curare personalmente, o tramite le formatrici da lei delegate, la formazione delle aspiranti e la formazione permanente;
- d) con il consenso del Consiglio, ammettere le candidate al periodo

- di prova e all'incorporazione temporanea, escludere i membri di incorporazione temporanea dalla rinnovazione dei vincoli sacri;
- e) nominare la Segretaria di Regione, udito il parere del Consiglio;
  - f) curare l'amministrazione dei beni, coadiuvata dall'Amministratrice regionale;
  - g) approvare la costituzione di Cenacoli, con il consenso del Consiglio;
  - h) dare informazioni almeno una volta all'anno al Consiglio di Sezione circa la vita e le attività svolte nella Regione.

### **Art. 69**

Il Consiglio regionale, oltre che dalla Responsabile regionale, è composto da due membri di incorporazione definitiva eletti dall'Assemblea regionale. È presieduto dalla Responsabile regionale ed è convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta se ne avverte la necessità.

Le due Consigliere coadiuvano la Responsabile regionale nel compito di animazione e di governo della Regione.

Durano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta. La prima delle Consigliere elette funge da Vice Responsabile regionale e sostituisce la Responsabile quando questa è impedita o assente per un tempo prolungato.

### **Art. 70**

Spetta al Consiglio regionale:

- a) dare il consenso alla Responsabile regionale nell'ammissione all'aspirantato e all'incorporazione temporanea, e nell'esclusione dei membri di incorporazione temporanea dalla rinnovazione dei voti;
- b) dare il consenso per la nomina dell'Amministratrice e il parere per quella della Segretaria di Regione;
- c) dare il consenso per la costituzione dei Cenacoli;
- d) dare il consenso per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.



### **Art. 71**

L'Amministratrice e la Segretaria, limitatamente alla Regione, hanno compiti analoghi a quelli dell'Amministratrice e della Segretaria di Sezione. Se non sono membri del Consiglio vi prendono parte, ma senza diritto di voto.

### **Art. 72**

Tutti i membri della Sezione fanno parte di un Cenacolo che costituisce l'unità base della vita comunitaria della Sezione. Esso ha lo scopo di favorire la crescita personale attraverso lo scambio e l'aiuto fraterno in un autentico spirito di famiglia.

### **Art. 73**

Il Cenacolo è istituito dalla Responsabile Regionale con il consenso del Consiglio, quando la situazione lo richiede e secondo le modalità più adeguate alla realizzazione degli obiettivi comuni nella carità fraterna.

### **Art. 74**

I membri di un Cenacolo eleggono al proprio interno una Segretaria, che dura in carica quattro anni e può essere rieletta una seconda volta consecutiva. I requisiti e le modalità dell'elezione sono stabiliti da ciascuna Regione ed approvati dalla Responsabile regionale.

## **II. LA SEZIONE SACERDOTALE**

### **Art. 75**

La Sezione maschile della C.S.P. è composta da chierici che, attraverso la totale dedicazione a Dio nella via dei consigli evangelici, realizzano in se stessi quell'appartenenza a Dio che Gesù Cristo attuò nella sua vita e, animati dallo spirito di carità ardente ed universale dell'Apostolo delle genti, offrono alla Chiesa e al mondo una testimonianza autentica di vita cristiana.

### **Art. 76**

I membri chierici, attraverso la testimonianza della vita consacrata, sono strettamente uniti al Vescovo diocesano nella carità e nell'obbedienza. Ritengono loro primo e principale dovere apostolico quello assegnato dal Vescovo diocesano; accettano in spirito di obbedienza l'ufficio loro affidato, lo assolvono con generosa dedizione. Operano in stretta comunione con gli altri presbiteri mediante particolari vincoli di carità apostolica e di fraternità sacramentale ed esercitano il loro ministero, secondo il carisma proprio, a favore del Popolo di Dio e a servizio della Chiesa particolare.

### **Art. 77**

I membri chierici dovranno obbedienza ai Superiori per ciò che riguarda la vita di consacrazione, secondo quanto indicato nelle presenti Costituzioni, e al proprio Vescovo, per tutto ciò che riguarda il sacro ministero e la disciplina ecclesiastica.

### **Art. 77 bis *Norma transitoria***

*Il chierico incardinato all'Istituto in virtù del diritto previgente, dipende dal Responsabile di Sezione e dal Vescovo al modo dei religiosi (can. 715 § 2).*

## **Art. 78**

La Sezione si struttura in maniera autonoma per quanto riguarda il governo, l'attività apostolica e l'amministrazione dei beni.

I principali organi di governo della Sezione sono:

- a) l'Assemblea di Sezione;
- b) il Responsabile di Sezione;
- c) il Consiglio di Sezione.

## **Art. 79**

L'Assemblea di Sezione è l'organo di partecipazione e di governo più ampio della Sezione.

- a) È convocata dal Responsabile di Sezione tre mesi prima della scadenza del mandato e si riunisce ordinariamente ogni quattro anni.
- b) È convocata con carattere straordinario e con il consenso del Consiglio di Sezione quando le circostanze e particolari motivi lo richiedano.
- c) Il suo svolgimento è regolato dalle presenti Costituzioni e da un proprio Regolamento, approvato in un'Assemblea di Sezione ordinaria.
- d) È presieduta dal Responsabile di Sezione uscente fino al momento dell'avvenuta accettazione da parte del nuovo Responsabile.

## **Art. 80**

L'Assemblea di Sezione è composta da membri di diritto e da Delegati.

Sono membri di diritto:

- a) Il Responsabile di Sezione;
- b) i membri del Consiglio;
- c) il Segretario di Sezione e l'Amministratore di Sezione, se non sono Consiglieri;
- d) i Responsabili regionali.

I Delegati sono eletti dai membri, in numero proporzionato ai componenti le singole Regioni, secondo quanto previsto dal Regolamento di partecipazione approvato dal Consiglio di Sezione. Il numero dei Delegati non dovrà essere inferiore a quello dei membri di diritto.

Per la validità dell'Assemblea si richiede che sia presente la maggioranza dei membri convocati.

All'Assemblea possono essere invitati, in qualità di uditori, alcuni rappresentanti della Sezione femminile e degli Associati, secondo quanto stabilito nel summenzionato Regolamento.

### **Art. 81**

I compiti dell'Assemblea di Sezione sono:

- a) verificare la vita della Sezione e formulare il programma quadriennale;
- b) eleggere il Responsabile di Sezione e il Consiglio di Sezione;
- c) verificare ed approvare l'attività amministrativa presentata dall'Amministratore di Sezione;
- d) approvare con la maggioranza qualificata dei 2/3 le eventuali modifiche alle Costituzioni nella parte che riguarda la Sezione maschile, da sottoporre al Consiglio direttivo della Compagnia per la conferma, prima di sottoporle all'approvazione della Sede Apostolica;
- e) proporre al Consiglio direttivo della Compagnia eventuali modifiche al testo comune delle Costituzioni.

### **Art. 82**

Il Responsabile di Sezione è colui al quale è affidata la funzione di animazione e di governo della Sezione. Memore delle parole e dell'insegnamento del Signore, «Io sono in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22, 27), è consapevole che il suo compito primario è servire i fratelli e testimoniare con la vita e l'esempio la carità di Cristo verso tutti.

### **Art. 83**

Il Responsabile di Sezione è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei membri della stessa, fino alla terza votazione, dalla quarta con ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di incorporazione alla Compagnia e, in caso di uguale tempo di incorporazione, il più anziano di età.

Rimane in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Deve essere un presbitero membro di incorporazione definitiva, avere non meno di quaranta anni di età e almeno dieci anni di anzianità nella Compagnia.

Nel caso in cui il Responsabile di Sezione venisse a mancare o non fosse più in grado di esercitare le sue funzioni, subentra *ad interim* il Vice Responsabile, il quale è tenuto a convocare l'Assemblea di Sezione per l'elezione del nuovo Responsabile entro sei mesi.

#### **Art. 84**

Spetta in particolare al Responsabile di Sezione:

- a) convocare l'Assemblea di Sezione ordinaria e, con il consenso del Consiglio, quella straordinaria;
- b) convocare e presiedere le riunioni periodiche del Consiglio di Sezione;
- c) nominare, con il consenso del Consiglio di Sezione, il Vice Responsabile e l'Amministratore di Sezione;
- d) nominare il Segretario, udito il parere del Consiglio di Sezione;
- e) costituire, modificare e sopprimere le Regioni con il consenso del Consiglio di Sezione, previa consultazione dei membri interessati;
- f) ammettere all'incorporazione definitiva i membri riconosciuti idonei, con il consenso del Consiglio di Sezione, udito il Responsabile regionale;
- g) presentare alla Sede Apostolica, per i membri di incorporazione definitiva, la richiesta di indulto di uscita dall'Istituto;
- h) dimettere un membro di incorporazione definitiva dall'Istituto a norma del can. 729;
- i) rappresentare la Sezione.

#### **Art. 85**

Il Consiglio di Sezione è composto dal Responsabile di Sezione e da quattro Consiglieri, i quali collaborano nel governo della Sezione se-

condo quanto previsto dalle presenti Costituzioni. Si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne avverte la necessità. Prendono parte al Consiglio anche il Segretario e l'Amministratore di Sezione. Se non sono Consiglieri, non hanno diritto di voto.

## **Art. 86**

I Consiglieri devono essere membri di incorporazione definitiva. Sono eletti ogni quattro anni dall'Assemblea di Sezione, con votazione separata, e possono essere rieletti una sola volta. Nel primo e nel secondo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta, nel terzo è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di incorporazione nella Compagnia e, in caso di uguale tempo di incorporazione, il più anziano di età.

In caso di cessazione dell'ufficio per qualsiasi causa o di impedimento permanente da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti e, in caso di parità di voti, il più anziano di professione.

## **Art. 87**

Oltre a coadiuvare il Responsabile di Sezione nel suo compito di animazione e di guida, al Consiglio di Sezione spetta in particolare:

- a) dare il consenso per la convocazione di un'Assemblea di Sezione straordinaria;
- b) dare il consenso per l'istituzione e la soppressione di una Regione;
- c) dare il consenso per la nomina del Vice Responsabile e dell'Amministratore di Sezione;
- d) dare il consenso di cui all'art. 38;
- e) dare il consenso per l'incorporazione definitiva di un membro;
- f) dare attuazione alle linee orientative di formazione attraverso l'elaborazione di un programma che tenga conto dei diversi periodi della formazione iniziale e permanente;
- g) dare il consenso per gli atti di straordinaria amministrazione;
- h) approvare ogni anno la relazione economica presentata dall'Amministratore di Sezione.

## **Art. 88**

Il Vice Responsabile di Sezione, scelto tra i Consiglieri, è nominato dal Responsabile di Sezione, previo consenso del Consiglio. Il suo compito è quello di essere il primo collaboratore del Responsabile di Sezione, che sostituisce in caso di impedimento temporaneo e di assenza prolungata.

## **Art. 89**

L'Amministratore, in dipendenza e in stretta collaborazione con il Responsabile di Sezione e il Consiglio, ha il compito di amministrare i beni economici necessari alla vita della Sezione e di provvedere alle spese ordinarie d'accordo con il Responsabile di Sezione.

Almeno una volta all'anno presenta una relazione economica al Consiglio di Sezione. È membro del Consiglio per gli affari economici della Compagnia.

Viene nominato dal Responsabile di Sezione con il consenso del Consiglio. La durata del suo incarico è di quattro anni, rinnovabile per altri due mandati. Qualora fosse scelto tra i membri esterni al Consiglio, vi prende parte senza diritto di voto.

## **Art. 90**

Il Segretario è responsabile degli atti e dei documenti di segreteria e cura l'archivio della Sezione. Prende parte al Consiglio di Sezione con funzione di attuario e cura la trasmissione dei documenti e delle informazioni ai membri.

È nominato dal Responsabile di Sezione, udito il Consiglio. Qualora venga scelto tra i membri esterni al Consiglio di Sezione, ne fa parte, ma senza diritto di voto.

## **Art. 91**

In base alle sue dimensioni ed esigenze, la Sezione può articolarsi in Regioni secondo determinati contesti geografici socio-culturali. Il numero minimo per l'erezione di una Regione è fissato dall'Assemblea di Sezione.

Spetta al Responsabile di Sezione, con il consenso del Consiglio, istituire, modificare o sopprimere una Regione.

Il governo regionale si articola in:

- a) Assemblea regionale;
- b) Responsabile regionale;
- c) Consiglio regionale.

## **Art. 92**

L'Assemblea regionale, in quanto organo di partecipazione e di corresponsabilità, è composta da tutti membri della Regione. Hanno diritto di voto solo i membri di incorporazione definitiva.

All'Assemblea regionale possono essere invitati in qualità di uditori, con diritto di parola, rappresentanti della Sezione femminile e degli Associati, secondo quanto stabilito nel Regolamento di partecipazione.

È convocata ordinariamente ogni quattro anni dal Responsabile regionale, udito il suo Consiglio. In forma straordinaria, per gravi motivi, può essere convocata con il previo consenso del Responsabile di Sezione.

## **Art. 93**

Spetta all'Assemblea regionale ordinaria:

- a) valutare la vita della Regione e l'azione del Consiglio regionale;
- b) elaborare il programma delle attività, tenendo conto degli orientamenti dell'Assemblea di Sezione e di quelli indicati dal Consiglio direttivo della Compagnia;
- c) eleggere il Responsabile e il Consiglio regionale secondo le modalità e i requisiti stabiliti da ciascuna Regione;
- d) esaminare ed approvare il bilancio economico consuntivo e preventivo.

## **Art. 94**

Ogni due anni il Responsabile regionale, udito il suo Consiglio, può convocare un'Assemblea intermedia alla quale possono essere invitati



anche i membri in formazione. Tale assemblea viene celebrata come occasione di revisione, di studio, di confronto per la valorizzazione e attualizzazione dello spirito della Compagnia.

### **Art. 95**

Il Responsabile regionale anima e coordina la vita e le attività della Regione, favorendo la comunione fraterna con le altre componenti della Compagnia e la crescita di ciascun membro nella propria vocazione di consacrato, secondo il carisma proprio.

### **Art. 96**

È suo compito particolare:

- a) promuovere la vita spirituale dei membri;
- b) favorire le iniziative di incontro e di comunione con i membri della Sezione femminile e con gli Associati presenti nella Regione;
- c) curare personalmente o tramite i formatori da lui delegati, la formazione degli aspiranti e la formazione permanente;
- d) con il consenso del Consiglio, ammettere i candidati al periodo di prova e all'incorporazione temporanea, escludere i membri di incorporazione temporanea dalla rinnovazione dei vincoli sacri;
- e) nominare il Segretario di Regione, udito il parere del Consiglio;
- f) curare l'amministrazione dei beni, coadiuvato dall'Amministratore regionale;
- g) approvare la costituzione di Cenacoli, con il consenso del Consiglio;
- h) dare informazioni almeno una volta all'anno al Consiglio di Sezione circa la vita e le attività svolte nella Regione.

### **Art. 97**

Il Consiglio regionale, oltre che dal Responsabile regionale, è composto da due membri di incorporazione definitiva eletti dall'Assemblea regionale.

È presieduto dal Responsabile regionale ed è convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta se ne avverte la necessità.

I due Consiglieri coadiuvano il Responsabile regionale nel compito di animazione e di governo della Regione. Durano in carica quattro anni, rinnovabili. Il primo dei Consiglieri eletto funge da Vice Responsabile regionale e sostituisce il Responsabile quando questi è impedito o assente per un tempo prolungato.

### **Art. 98**

Spetta al Consiglio regionale:

- a) dare il consenso al Responsabile regionale nell'ammissione dei candidati al periodo di aspirantato e alla incorporazione temporanea, e per l'esclusione dei membri di incorporazione temporanea dalla rinnovazione dei voti;
- b) dare il consenso per la nomina dell'Amministratore e il parere per quella del Segretario di Regione;
- c) dare il consenso per la costituzione dei Cenacoli;
- d) dare il consenso per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

### **Art. 99**

L'Amministratore e il Segretario, limitatamente alla Regione, hanno compiti analoghi a quelli dell'Amministratore e del Segretario di Sezione. Se non sono membri del Consiglio, vi prendono parte, ma senza diritto di voto.

### **Art. 100**

Tutti i membri della Sezione fanno parte di un Cenacolo che costituisce l'unità base della vita comunitaria della Sezione. Esso ha lo scopo di favorire la crescita personale attraverso lo scambio e l'aiuto fraterno in un autentico spirito di famiglia.

### **Art. 101**

Il Cenacolo è istituito dal Responsabile regionale con il consenso del Consiglio quando la situazione lo richiede e secondo le modalità più

adeguate alla realizzazione degli obiettivi comuni nella carità fraterna.

### **Art. 102**

I membri di un Cenacolo eleggono al proprio interno un Segretario che dura in carica quattro anni e può essere rieletto una seconda volta consecutiva. I requisiti e le modalità dell'elezione sono stabiliti da ciascuna Regione ed approvati dal Responsabile regionale.



## **Beni della Compagnia**

### **Art. 103**

Il patrimonio della Compagnia di San Paolo è costituito da beni immobili e mobili ed è incrementato da donazioni, eredità e legati, nonché dai contributi delle attività comunitarie e dei singoli membri.

### **Art. 104**

La Compagnia è soggetto capace di acquisire, possedere, amministrare e alienare beni temporali a norma del diritto canonico e del diritto civile dei singoli Paesi. Il patrimonio della Compagnia è destinato all'organizzazione e alla vita della Compagnia stessa e viene amministrato alla luce dei criteri evangelici.

### **Art. 105**

La Compagnia, attraverso il Consiglio direttivo, i Consigli di Sezione e le iniziative dei suoi membri, può realizzare opere e iniziative comunitarie in armonia con i fini specifici della Compagnia stessa a norma dell'art. 2. Tali attività saranno regolate da statuti propri e avranno amministrazioni autonome in conformità alle leggi vigenti nei singoli Paesi.

### **Art. 106**

La Compagnia non è responsabile degli atti amministrativi compiuti dai propri membri senza previa autorizzazione delle sue autorità competenti. La partecipazione dei membri della C.S.P. ad organismi di natura collettiva è personale e non impegna in alcun modo la C.S.P. stessa.

### **Art. 107**

Le autorità competenti cureranno e verificheranno che nella loro attività comunitaria e individuale i paolini siano autentici testimoni secondo lo spirito delle Costituzioni e della Compagnia.

### **Art. 108**

I membri della Compagnia si impegnano ad osservare con fedeltà queste Costituzioni per rispondere con generosità alla propria vocazione.

### **Art. 109 *Norma transitoria***

Nella prospettiva di favorire l'adeguamento alla ristrutturazione giuridica della Compagnia di San Paolo e per il tempo di durata *dell'experimentum* delle presenti Costituzioni, ciascuna delle due Sezioni sarà affiancata da un Assistente ecclesiastico nominato dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Ogni Sezione provvederà quindi ad indicare alla Congregazione una terna di nominativi che, per la Sezione sacerdotale, saranno scelti tra Vescovi e Ordinari che conoscono l'Istituto.

**Sacra Congregazione per gli Istituti di vita consacrata  
e le società di vita apostolica:**

Decreto di approvazione delle nuove Costituzioni

**Parte Prima**

Natura, Scopo, Membri, Spiritualità, Apostolato	
Natura, Scopo, Membri	5
Spiritualità	7
Apostolato	13

**Parte Seconda**

Ammissione e formazione	17
-------------------------	----

**Parte Terza**

Struttura e Governo della Compagnia	21
I. La Sezione femminile	25
II. La Sezione sacerdotale	34

**Parte Quarta**

Beni della Compagnia	45
----------------------	----

Finito di stampare  
nel mese di luglio 2015  
da Publistampa Arti Grafiche, Pergine Valsugana (Trento)